



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 25 MARZO 2026 CON DELIBERA N. 360/2026



REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

Aggiornato al Consiglio federale del 25 marzo 2026 con delibera n. 360/2026

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

1. Le Società, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti

1. Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale.
2. Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla FIP.
3. Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13 – del. n.218 CF 28/11/14)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale di Appello ai sensi dell'art. 57 comma 5 dello Statuto.
2. Nell'applicare il Regolamento Esecutivo, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.

IV Definizioni

1. Con il termine "*Società*" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.



2. Con il termine "*tesserato*" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società.
3. Con il termine "*atleta*" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.
4. Con il termine "*arbitro*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme CIA per la direzione di una gara.
5. Con il termine "*ufficiale di campo*" si definiscono i tesserati del CIA abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".
6. Con il termine "*impianto di gioco*" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.
7. Con il termine "*campo di gioco*" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.
8. Con il termine "*terreno di gioco*" o "*rettangolo di gioco*" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

V Campionati e tornei ufficiali e non ufficiali (del. n.275 CF 29/04/16)

1. L'attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto agli Organi federali competenti o, sotto l'egida federale, alle Leghe e Associazioni riconosciute.
2. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.
3. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

VI Società "*Campione d'Italia*" (del. n.275 CF 29/04/16)

1. La Società prima classificata nel Campionato Nazionale Professionistico di Serie A maschile e la Società prima classificata nel Campionato Nazionale A/1 femminile è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "*Campione d'Italia*". E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.
2. La Società prima classificata nel massimo Campionato Nazionale maschile non professionistico è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di



- “Campione d’Italia Dilettanti”*. E’ autorizzata a fregiarsi sulle maglie di gara, per tutta la durata dell’anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.
3. La Società che nell’arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 scudetti tricolori è autorizzata a fregiarsi, permanentemente e eventualmente accanto allo scudetto, della stella d’oro. Per ulteriori 10 successivi tricolori la Società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d’oro.
 4. La Società prima classificata nella finale nazionale di ogni Campionato giovanile di categoria è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di *“Campione d’Italia”*. E’ autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell’anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.
 5. La Società che nell’arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 scudetti tricolori giovanili è autorizzata a fregiarsi per le sole maglie dei Campionati giovanili, permanentemente ed eventualmente accanto allo scudetto, della stella d’oro. Per ulteriori 10 successivi tricolori la Società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d’oro.
 6. La Società prima classificata nella competizione della Coppa Italia è proclamata vincente della *“Coppa Italia”* ed è autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell’anno sportivo successivo, della coccarda tricolore.

TITOLO I

ORDINAMENTO CAMPIONATI

Art.1 Ordinamento dei Campionati

1. Il Consiglio federale stabilisce l'ordinamento dei singoli Campionati, il numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.
2. La formula di svolgimento e la competenza organizzativa per ogni Campionato sono definite dal Consiglio federale con le *"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"*.

Art.2 Disposizioni Organizzative Annuali

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le *"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"* che contengono:
 - a) la formula dei Campionati e Tornei ufficiali;
 - b) le norme organizzative di ogni singolo Campionato o Torneo;
 - c) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli Campionati;
 - d) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
 - e) quant'altro utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.
2. Le *"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"* sono pubblicate con appositi comunicati ufficiali, a cura della Segreteria Generale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo.



3. Le "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" possono essere modificate, con specifiche delibere del Consiglio federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.

Art.3 Comunicato Ufficiale Contributi (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.275 CF 29/04/16)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle affiliate e dei tesserati.
2. I Comunicati Ufficiali dei Contributi sono pubblicati a cura della Segreteria Generale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo.
3. I Comunicati Ufficiali dei Contributi possono essere modificati, con specifiche delibere del Consiglio federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.

Art.4 Iscrizioni ai Campionati

1. Le iscrizioni ai Campionati, sia nazionali che regionali e provinciali debbono essere presentate agli Organi competenti, nelle modalità e nei termini previsti dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".

Art.5 Squadre aventi diritto (del. n.465 CF 11/06/11)

1. Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari Campionati dell'anno sportivo successivo, tenuto presente l'ordinamento dei Campionati, i risultati sportivi conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai Campionati giovanili nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*". Le Società inadempienti a tale obbligo vengono deferite dal Settore Agonistico o dall'Ufficio Gare Territoriale al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 comma [2] R.G. L'organico dei vari Campionati viene diramato dall'Organo federale competente attraverso Comunicato Ufficiale.
2. Il Consiglio federale ha la facoltà di ammettere una Società sportiva ad un Campionato non professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento e rispetto ad eventuali squadre riserva determinate ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio federale delibera, sentita la Lega di competenza, su un'eventuale istanza di ammissione ad un Campionato nazionale non professionistico, di Società a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro e per la realizzazione di significativi scopi sociali.
4. Le Società aventi diritto devono espletare la procedura di iscrizione ai Campionati entro i termini fissati dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".



Art.6 Limiti alla partecipazione ai Campionati (del. n.465 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)

1. La Società è ammessa a partecipare a ciascun Campionato in virtù del possesso dei requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei Campionati stessi e dalle *"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"*.
2. La Società partecipante ad un Campionato nazionale senior maschile e femminile può iscrivere una ulteriore squadra esclusivamente ad un Campionato senior a libera partecipazione.
3. La Società partecipante ad un Campionato regionale senior maschile e femminile può iscrivere una ulteriore squadra esclusivamente ad un Campionato senior a libera partecipazione.
4. Le *"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"* determinano le limitazioni alla partecipazione ai Campionati regionali ed alle loro fasi per le squadre partecipanti a Campionati nazionali maschili e femminili.
5. La Società neoaffiliata può partecipare esclusivamente ad un Campionato a libera partecipazione.
6. Per i Campionati nazionali e regionali senior maschili e femminili, a chiusura delle iscrizioni, ma prima dell'inizio del Campionato, l'Organo federale competente qualora accerti d'ufficio che la Società avente diritto, regolarmente iscritta, non abbia i requisiti richiesti per potervi partecipare, provvederà a chiedere al Giudice Sportivo la sua esclusione dal Campionato stesso. La Società verrà immediatamente sostituita a norma dell'art.9 o in mancanza di squadre *"riserva"* verrà applicato quanto disposto dall'art.10 del presente Regolamento.

Art.7 Campionati a libera partecipazione (del. n.465 CF 11/06/11- del. n. 315 CF 26/03/25)

1. Sono considerati Campionati a libera partecipazione quelli dove per iscriversi non viene chiesto alcun titolo sportivo.
2. I Comitati Regionali in armonia con le esigenze segnalate dal Settore Agonistico, debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti Campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni.
3. Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al Campionato superiore purchè tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza. Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, non dovesse più esserci almeno un Campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà disputare il Campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.
4. Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato, l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.



5. Restano per le Società le limitazioni contenute nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI e per gli atleti quelle previste dall'art. 6 del R.E. – Tesseramento.

Art.8 Squadre della stessa Società nello stesso Campionato (del. n.524 CF 05/06/13)

1. Per i Campionati, o Tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa Società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa Società per tutta la durata del Campionato o Torneo salvo che per le fasi successive a quella regionale.
2. Nel caso in cui una Società partecipi allo stesso Campionato o Torneo giovanile con più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario.
3. Alla finale provinciale verrà ammessa:
 - a) una sola squadra per Società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all'italiana fino a otto squadre;
 - b) due squadre per Società se tale finale si svolgerà con un girone all'italiana con più di otto squadre.Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.
4. Nel caso in cui venga ammessa alla finale provinciale o regionale una sola squadra per Società, è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa Società che hanno partecipato alle fasi precedenti.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo è vincolante l'inserimento in lista elettronica.

Art.9 Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici (del. n.465 CF 11/06/11 - del. n.137 CF 28/09/13 – del. n.381 CF 10/05/14 – del. n.300 CF 21/02/2015)

1. La Federazione Italiana Pallacanestro si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi per i Campionati nazionali sia maschili professionistici e non professionistici che femminili, solo se funzionali al relativo campionato.
2. La Società che intende iscriversi in qualità di riserva può farlo solo ed esclusivamente ad un Campionato di categoria immediatamente superiore rispetto a quello a cui ha diritto.
3. La Società che nel corso dell'anno sportivo precedente ha accumulato più di tre giornate di squalifica al campo e/o ha rinunciato ad una gara di Campionato, non può iscriversi in nessun caso come squadra riserva.
4. Non è mai ammesso il ripescaggio di una Società nei cui confronti sia pendente, al momento della richiesta di ripescaggio, un provvedimento esecutivo emesso dalla CVA.
5. E' ammesso il ripescaggio per due o più anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. Nel caso in cui due o più società vengano ripescate per 2 o più anni sportivi consecutivi verranno inserite come squadre riserva ultime aventi diritto e classificate tra loro sulla base dei criteri di cui al comma 7 del presente articolo.
6. Per i Campionati Nazionali non professionistici le Società devono:



a) far pervenire la loro richiesta preventiva entro il 1° luglio di ogni anno sportivo, allegando la disponibilità di un idoneo impianto di gioco;

b) formalizzare l'iscrizione, provvedendo al versamento separato della prima rata richiesta da FIP e dell'integrazione di tale somma fino all'importo previsto per 1ª rata del Campionato a cui intendono iscriversi quale squadra riserva, entro la data di iscrizione del Campionato stesso.

Il mancato rispetto delle procedure sopraindicate, nei termini previsti, determina inappellabilmente la non ammissibilità della domanda.

7. Per i Campionati nazionali non professionistici si procederà a compilare un'apposita classificazione delle squadre "riserva" in base, unicamente, ai seguenti principi:

a) la squadra meglio classificata delle retrocesse in ogni girone, ovvero la Società che nell'ultima gara di play-out, di fasi eliminatorie, di spareggi o gare equipollenti, risulti perdente e che per effetto di tale risultato sia retrocessa nella serie o categoria inferiore. Una volta identificate le squadre meglio classificate delle retrocesse, le stesse verranno classificate in base alla posizione conseguita al termine della fase di qualificazione;

b) la squadra prima delle non promosse nei Campionati non professionistici, è determinata dalla Società che, per ogni girone, nell'ultima gara di play off, spareggio o gare equipollenti risulti perdente e il cui risultato ne ha sancito la mancata promozione alla categoria superiore. Una volta identificate le squadre prime delle non promosse le stesse verranno classificate in base alla posizione conseguita al termine della fase di qualificazione. La squadra prima delle non promosse nel massimo Campionato Regionale maschile e femminile, sempre seguendo i criteri sopra enunciati per la mancata promozione nella categoria superiore, è una sola Società per ogni Regione o gruppo di Regioni abbinate per il Campionato specifico. In questo caso non si tiene conto della posizione conseguita nella fase di qualificazione;

c) le ulteriori squadre retrocesse, dopo la prima delle non promosse, vengono classificate in base alla graduatoria della fase finale del proprio Campionato e, in caso di parità si terrà conto della posizione conseguita nella fase di qualificazione.

d) tutte le altre squadre, non rientranti nei casi previsti ai punti a), b), c), che facciano richiesta verranno classificate in base alla graduatoria della fase finale del proprio Campionato e, in caso di parità, si terrà conto della posizione conseguita nella fase di qualificazione. Nell'eventualità che due o più squadre si trovino nello stesso ordine di classifica, provenienti da classifiche finali di gironi diversi, la priorità spetterà alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi nella Società avente sede in una località ubicata alla distanza chilometrica minore, in base all'apposito programma computerizzato dell'Organo federale competente, consultabile a richiesta, dalle Società interessate.

8. Una Società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al Campionato, verrà sostituita con i criteri di cui al comma 7 del presente articolo e in caso di parità in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.

9. L'Organo federale competente, può valutare l'opportunità di modificare i gironi, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dalla sostituzione delle squadre rinunciarie o da altre cause.



10. I criteri per la determinazione della classificazione delle squadre riserva per la partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali saranno indicati annualmente dai Comitati Regionali tramite opportuno Comunicato Ufficiale stilato prima della data di iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali e avranno valore per il successivo anno sportivo.
11. Una Società, iscritta in qualità di riserva, che rinunci al ripescaggio prima del Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi verrà esclusa dalla classifica delle squadre riserva e l'integrazione dell'importo versato per l'iscrizione al Campionato superiore verrà trattenuto.
12. Nel caso in cui la Squadra "riserva" rinunci al ripescaggio verrà esclusa dalla classifica delle squadre riserva.
13. La Società ripescata dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale dei calendari sarà inserita con la sequenza del calendario della Società che andrà a sostituire e, in caso di concomitanze di gare con altre squadre di pallacanestro partecipanti ai Campionati Nazionali, non verrà applicata la normativa sulla priorità utilizzo impianto e, pertanto, dovrà adeguare il proprio calendario.
La normativa riguardante l'assegnazione della priorità di utilizzo viene definita annualmente nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art.10 Riapertura dei termini

1. L'Organo federale competente ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai Campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle Società partecipanti.
2. In tal caso può avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche la Società che ne era decaduta per il mancato rispetto dei termini di cui all'art.5.
3. L'Organo federale competente può altresì delimitare territorialmente l'ammissibilità delle domande d'iscrizione.

Art.11 Gironi, calendari, orari

1. Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli Campionati stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, i gironi, il calendario e l'orario delle gare di tutte le fasi del Campionato.
2. È facoltà dell'Organo federale competente concedere, in via eccezionale ed in casi di comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato in un Comune diverso da quello ove è situata la sede originaria della Società.
3. Gli Organi competenti debbono altresì adottare le delibere più opportune, per garantire la regolarità dei Campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di impianti a seguito di scioperi od occupazioni.

Art.12 Rinuncia alla partecipazione prima del termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.275 CF 29/04/16 – del. n.335/2018 CF 06/04/2018)

1. La rinuncia di una Società a partecipare al Campionato cui aveva diritto è considerata



grave infrazione e non conferisce alla Società rinunciataria il diritto di partecipazione a Campionati inferiori.

2. Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al Campionato, cui la Società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un Campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il Campionato cui la Società può essere ammessa a partecipare.
3. In caso di reiezione della domanda la Società non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un Campionato a libera partecipazione.
4. La Società che rinuncia a partecipare ad un Campionato a cui ha diritto entro e non oltre i termini di iscrizione al Campionato stesso sarà sanzionata secondo quanto previsto all'art.54 comma 1 R.G.
5. E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato professionistico da parte della Società non professionistica promossa al Campionato professionistico. Tale rinuncia deve formalmente pervenire a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della FIP e della Lega riconosciuta sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato professionistico.

In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun atleta a stipulare un contratto professionistico.

Art.13 Rinuncia alla partecipazione, mancata iscrizione o mancata comunicazione di rinuncia dopo il termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.68 PF 30/06/2012)

1. La Società avente diritto alla partecipazione ad un Campionato Senior e che vi rinuncia, non si è iscritta o non ha comunicato la rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, conserva il solo diritto di iscriversi ai Campionati Senior a libera partecipazione.
2. In caso di mancata iscrizione, di rinuncia, di mancata comunicazione della rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del Campionato, la Società rinunciataria verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art.54 comma 2 R.G.
3. In caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale, la Società rinunciataria verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art.54 comma 2 R.G.

Art.14 Rinuncia alla disputa di una gara (del. n.466 CF 11/06/11 del. n. 351 CF 05/05/2023)

1. La Società che rinuncia, comunicandolo almeno 48 ore prima, alla disputa di una gara di Campionato verrà sanzionata come previsto dagli artt.18, 49, 53 e 55 comma 1 R.G.
2. La Società che rinuncia, non comunicandolo almeno 48 ore prima, alla disputa di una gara di Campionato verrà sanzionata come previsto dagli artt.18, 49, 53 e 55 comma 2 R.G.



3. A partire dalla gara di quartultima giornata di campionato della stagione regolare, quando la rinuncia riguarda una gara da disputare in trasferta, sia se comunicata prima delle 48 ore sia se comunicata oltre le 48 ore, la società verrà sempre sanzionata come previsto agli artt. 18, 49, 53 e 55 comma 3 R.G.

Art.15 Ritiro da gara iniziata (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.
2. Per il suo ritiro la squadra sarà sanzionata secondo quanto previsto negli artt. 18, 49, 53 e 56 comma 1 R.G.

Art.16 Ritiro dal Campionato conseguente a rinuncia a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.374 CF 28/03/2015)

1. La rinuncia a due gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56 comma 2 del Regolamento di Giustizia.
2. La Società, nell'anno sportivo successivo, potrà iscriversi ai soli Campionati a libera partecipazione.
3. La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di Campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.
4. Nelle fasi di Campionato disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.

A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal Campionato, dalla Coppa Italia o dal Torneo.

Art.17 Rinunce, ritiri ed esclusioni (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.381 CF 10/05/2014)

1. Una Società che rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un Campionato, che viene esclusa dal Campionato o che si ritira durante lo svolgimento dello stesso commette una grave infrazione e sarà sanzionata secondo quanto previsto dagli artt. 18, 49, 53 e 56 comma 3 R.G.
2. Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla Società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, sempre che sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente.
3. L'Organo federale competente all'omologazione delle gare, oltre le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia si atterrà alle seguenti norme:
 - a) se questo avviene prima del termine della prima fase tutte le partite disputate nella prima fase vengono annullate;



- b) se questo avviene dal termine della prima fase in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della Classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.

Art.18 Ingiunzione di pagamento (del. n.192 CF 19e20/11/10 - del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)

1. Le Società partecipanti ai Campionati non soggetti ai contributi per i Nuovi Atleti Svincolati sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla FIP, Società consorelle, affiliate e tesserati.
2. Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti ingiungeranno alla Società inadempiente di produrre, entro quindici giorni dalla data di ingiunzione del pagamento, la documentazione attestante l'avvenuto versamento di quanto dovuto.
Dalla data di comunicazione dell'ingiunzione di pagamento, la parte obbligata non può procedere ad alcun tesseramento di atleti e qualsiasi atto di disposizione non ha effetto ai fini sportivi.
L'ingiunzione comporta l'automatica addebito del relativo contributo e l'applicazione della penale deliberate annualmente dal Consiglio federale.
3. Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato dagli Organi federali competenti, ai quali dovrà essere inviato l'originale della documentazione richiesta attestante l'avvenuto pagamento.
4. Qualora una Società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, verrà considerata a tutti gli effetti esclusa dal Campionato e sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza.
5. Nel caso in cui gli Organi federali competenti, per qualsiasi ragione, non possano accertare tempestivamente l'effettivo incasso di quanto dovuto da parte della Società inadempiente, si disporrà la sospensione della omologazione della gara successiva al quindicesimo giorno sino al completamento dell'iter procedurale dell'accertamento. Qualora l'accertamento abbia esito negativo, la Società inadempiente sarà sanzionata secondo quanto previsto al comma precedente.
6. La Società esclusa dal Campionato ai sensi del presente articolo potranno iscriversi esclusivamente ad un Campionato a libera partecipazione.

Art.18bis Termini di pagamento (del. n.524 CF 05/06/13)

1. L'Affiliata è tenuta ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS e per la seconda e terza rata campionati e per ogni eventuale ulteriore rata richiesta.
2. Nel caso di mancato versamento delle singole rate nei termini previsti, si applicherà quanto previsto degli articoli 52, 53 e 56 R.G.



TITOLO II

IMPIANTI DI GIOCO

Art.19 Impianti di gioco (del. n.524 CF 05/06/13)

1. Con l'iscrizione al Campionato la Società è tenuta a comunicare all'Organo federale incaricato dell'organizzazione del Campionato l'impianto di gioco di cui abbia la disponibilità, le sue caratteristiche, l'ubicazione e l'Ente proprietario. La Società ospitante è tenuta a concordare con l'Ente proprietario la disponibilità dell'impianto per l'intero Campionato. La mancata effettiva disponibilità dell'impianto di gioco comporta per la Società in difetto quanto previsto dall'art.49 R.G. Resta salva la facoltà prevista negli artt. 11 e 32.
2. L'impianto di gioco deve essere stato dichiarato idoneo per l'attività agonistica a norma dell'art. 20 del presente regolamento e del regolamento per gli impianti di gioco.
3. L'impianto di gioco deve essere ubicato nell'ambito del territorio comunale, in cui ha sede la Società.
4. Costituiscono parte integrante del campo di gioco tutte le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.
5. E' in facoltà del Consiglio federale stabilire ed indicare nelle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" i Campionati o Tornei per i quali siano necessarie o consentite particolari misure dei terreni di gioco e quelli per i quali sia obbligatorio l'uso di impianti coperti.

Art.20 Idoneità all'attività agonistica e variazioni dell'impianto di gioco - procedura e competenza (del. n.524 CF 05/06/13)

1. La richiesta di idoneità all'attività agonistica dell'impianto di gioco deve essere presentata dalla Società che intende usufruire dell'impianto. Il relativo contributo sarà addebitato sull'estratto conto della Società.
2. La FIP e le Leghe Professionistiche riconosciute concordano che l'idoneità alla attività agonistica dell'impianto di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri sarà svolta a cura delle Leghe stesse nel rispetto della normativa federale, di Lega e delle leggi dello Stato in vigore.
3. Per tutti i Campionati nazionali, maschili e femminili, il Settore Agonistico, a mezzo di un Rilevatore del Gruppo Nazionale Rilevatori, provvede alla verifica di idoneità agonistica dell'impianto sportivo. Il Settore Agonistico, esaminati gli atti ed accertata la regolarità degli stessi, rilascia l'attestato di idoneità.
4. Per tutti gli impianti utilizzati esclusivamente per Campionati non previsti al comma 3, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di gioco.



Il Presidente del Comitato Regionale designerà un Rilevatore del Gruppo Regionale Rilevatori con le modalità fissate dal Settore Agonistico. Il Presidente del Comitato Regionale, esaminati gli atti ed accertata la regolarità degli stessi, rilascia l'attestato di idoneità.

5. L'idoneità all'attività agonistica ha durata massima di quattro anni sportivi.

Il Settore Agonistico o il Comitato Regionale dovrà provvedere ad una nuova idoneità:

- a) qualora l'impianto sportivo subisca modifiche essenziali sia a seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia sportiva e di pubblico spettacolo stabilite dalla legislazione italiana nonché dalle norme della FIBA recepite dalla FIP;
 - b) qualora una Società neopromossa ad un Campionato nazionale intenda usufruire di un impianto di gioco omologato da un Organo periferico;
 - c) qualora scadano i quattro anni sportivi.
6. La Società che non adempie, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi federali competenti, è deferita all'Organo giudicante competente per i provvedimenti disciplinari di pertinenza.
7. I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente della Società che richiede l'idoneità dell'impianto.
8. Al verbale debbono essere allegati tutti i documenti previsti dal regolamento impianti sportivi.
9. Il provvedimento di idoneità dell'impianto non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art.27 del presente regolamento.
10. Le variazioni dell'impianto sportivo o del campo di gioco successive all'idoneità debbono essere immediatamente comunicate agli Organi federali competenti per la loro registrazione sul provvedimento di idoneità. E' fatta salva l'ipotesi che l'Organismo federale competente richieda una ulteriore visita per conferire nuova idoneità.
11. L'idoneità deliberata dall'Organo federale competente ad una Società ha valore per tutte le altre Società che partecipano a Campionati inferiori e che utilizzano lo stesso impianto di gioco.
12. L'attestato di idoneità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Organo federale competente, dovrà essere obbligatoriamente esposto nello spogliatoio degli arbitri.

Art.21 Efficienza dell'impianto di gioco

1. La Società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto sportivo ed in generale del campo di gioco e delle sue attrezzature in particolare, nonché del mantenimento in efficienza e dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri, ufficiali di campo e per gli atleti.
2. Le "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" precisano per quali Campionati o Tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.



3. Nelle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" sono precisate le attrezzature obbligatorie-indispensabili e quelle di riserva, con riferimento al Campionato e al tipo di impianto sportivo.

Art.22 Attrezzature del campo di gioco/Tecnico dei materiali e delle attrezzature (del. n.466 CF 11/06/11- del. n. 323 CF 13/05/24)

1. La Società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa stabilite dal Consiglio federale per ciascun Campionato.
2. Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o proseguire con le conseguenze previste dall'art. 40 R.G.
3. Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.
4. Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" o qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.
5. Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".
6. La Società ospitante può nominare un Tecnico dei materiali e delle attrezzature dotato delle necessarie competenze tecniche, preposto alle attrezzature ed alla verifica di idoneità, anche ai fini dei cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Tecnico, ove nominato, deve presentarsi agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo, al momento della consegna di cui al comma 1.

Art.23 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara

1. Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la Società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.
2. Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con utilizzazione delle attrezzature di riserva.
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art.27.
4. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.
5. Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata ed alla squadra ospitante saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 40 e 49 R.G.

**Art.24 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara**

1. Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.
2. Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata come disposto dagli artt.40 e 49 R.G.
3. Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo competente per l'organizzazione del Campionato o del Torneo.
4. Se nel corso della partita viene riparata l'attrezzatura principale, alla prima sospensione di gioco, i dirigenti lo segnaleranno agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura.

Art.25 Irregolarità del campo di gioco

1. Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e trasmetterà gli atti all'Organo giudicante per l'adozione dei relativi provvedimenti.
2. Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine perentorio, entro il quale la Società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

Art.26 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara) (del. n.335/2018 CF 06/04/2018)

1. Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni, comunque, non imputabili alla Società ospitante.
2. L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone a seguito di condizioni metereologiche avverse, terreno scivoloso o non vi sia garanzia dello svolgimento della gara per atleti e pubblico in completa sicurezza.
3. La Società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.
4. Qualora sussistano condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello stesso Comune, idoneo per il Campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla Società ospitante. La Società ospitata non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà applicato quanto previsto dagli artt. 40, 49 e 53 R.G.
5. Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per il Campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due Società, farà iniziare o riprendere nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla Società ospitante. Non



raggiungendo l'accordo fra le Società la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le Società.

6. La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le Società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.
7. L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Art.27 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (del. n.218 CF 28/11/14- del. n. 360 CF 25/03/26)

1. La Società che non condivida la decisione adottata dagli arbitri prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 94 R.G., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, indicando in calce al reclamo l'autorizzazione all'addebito di un contributo di importo uguale a quello previsto per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.
2. Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la Società controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista.
3. Nel caso di arbitraggio singolo la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.
4. Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti, prevale quella del primo arbitro.
5. Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.
6. Se il reclamo è accolto, non verrà addebitato alcun contributo.
7. La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara.
8. Avverso la decisione adottata secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la Società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi dell'art. 94 R.G., reclamo al competente Organo di giustizia.
9. La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

Art.28 Ingresso agli impianti di gioco (del. n.209 CF 11/02/22)

1. La Società deve favorire l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni federali.
2. I dati relativi alla capienza, calcolata secondo le prescrizioni legislative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di idoneità agonistica dell'impianto di gioco.
3. Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere nazionale che internazionale, i dirigenti federali, gli arbitri, gli Istruttori Regionali e Provinciali Arbitri e gli Osservatori Arbitri Nazionali e Regionali, gli Ufficiali di Campo Regionali e gli Arbitri e Ufficiali di Campo Benemeriti solo su richiesta espressa del



Presidente della Commissione Regionale competente; gli allenatori e gli atleti nazionali, muniti dell'apposita tessera di libero ingresso con bollo SIAE, rilasciata dalla FIP con le modalità e le limitazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio federale. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, vale quanto previsto dalle circolari annuali emanate dal Comitato Italiano Arbitri.

4. Le Società sono tenute a consentire il libero ingresso alle manifestazioni da loro organizzate ai rappresentanti della stampa che si siano presso di esse accreditati. Deve essere consentito il libero accesso anche ai titolari di apposita tessera rilasciata dal CONI.
5. Per tutti i Campionati non professionistici con ingresso a pagamento, la Società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 5 giorni prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori.
6. Per tutti i Campionati non professionistici con ingresso a pagamento, se la formula del Campionato prevede la disputa di una seconda fase, con gare fissate a distanza inferiore di sette giorni, la Società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 24 ore prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori, fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dagli organi di pubblica sicurezza.

Art.29 Accesso al campo di gioco

1. Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali FIP designati.
2. Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 38 R.G.
4. E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la Società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 38 R.G.
5. All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la Società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 38 R.G.

TITOLO III GARE

Art.30 Partecipazione

1. Ai Campionati e Tornei ufficialmente indetti ed organizzati dalla FIP possono partecipare solamente Società affiliate, atleti e persone tesserate per la FIP.



2. Deroche ed eccezioni sono consentite per i tornei e gare amichevoli, secondo quanto previsto dall'art.82.

Art.31 Percentuale sugli incassi (del. n.524 CF 05/06/13) - **ABROGATO**

Art.32 Spostamenti gare (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.38 CF 14/07/23)

1. È facoltà dell'Organo federale competente per Campionato, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o dell'impianto.
2. La Società per ottenere lo spostamento della data, dell'impianto o dell'orario di una gara deve presentare nei termini e con le modalità previste dal Comunicato ufficiale dei Contributi a carico delle Società, prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della squadra avversaria. Il contributo stabilito annualmente verrà addebitato sulle schede contabili delle Società.
3. L'Organo federale competente può disporre d'autorità, sentite le Leghe riconosciute, anche in mancanza dell'accordo delle Società interessate, le variazioni di data, orario o impianto di una gara già fissata o da fissare al di fuori dei giorni, orari e impianti già stabiliti.

La valutazione dell'Organo federale è inappellabile e sarà resa nota immediatamente alle Società interessate.

4. Gli Organi federali competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di Campionato che interessano squadre con atleti e/o tecnici convocati per la propria rappresentativa Nazionale o con atleti che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con atleti convocati per esigenze della Nazionale Militare.

La richiesta di spostamento deve pervenire all'Organo federale competente entro i tre giorni successivi al Comunicato Ufficiale della convocazione.

5. Non è consentito concedere spostamenti gara nelle giornate per le quali è prevista la contemporaneità a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a Società terze, per la definizione della classifica finale.

Art.33 Designazioni arbitrali

1. I Campionati e Tornei ufficiali federali e le gare amichevoli autorizzate devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati.
2. La designazione degli arbitri e degli ufficiali di campo è fatta dagli Organi federali competenti, secondo le "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" ed è resa pubblica prima dell'effettuazione della gara.

Art.34 Disposizioni sanitarie (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.7 PF 05/08/11 - del. n.524 CF 05/06/13 del. n.38 CF 14/07/23)

1. In tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e femminile, nazionali e regionali e in tutte le manifestazioni senior o giovanili organizzate e/o riconosciute dalla



FIP, è obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che deve essere posizionato in un punto facilmente individuabile e comunque ben segnalato che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità, nonché almeno una persona abilitata al suo utilizzo.

2. Per allenamenti, gare amichevoli e altre attività sopra non elencate si rimanda agli obblighi previsti dalla normativa di legge che disciplina i servizi di primo soccorso.
3. La presenza del Medico di Servizio e dell'Ambulanza è obbligatoria durante le gare nei Campionati Nazionali maschili e femminili. Per i Campionati Regionali gli obblighi sanitari sono individuati nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
4. Qualora previsto, la Società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno venti (20) minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, il Medico di Servizio, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza e verificare la presenza di un defibrillatore semiautomatico perfettamente funzionante e pronto all'uso e di almeno una persona abilitata all'utilizzo.
5. La violazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporterà:
 - a) qualora il riconoscimento venga comunque effettuato entro l'orario previsto per l'inizio della gara, le sanzioni a carico della Società ospitante previste dall'art. 38 comma 1 lett. b) R.G.;
 - b) qualora invece detto riconoscimento non sia possibile entro l'orario previsto per l'inizio della gara, questa non sarà disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 a sfavore della Società ospitante cui saranno applicate anche le sanzioni di cui agli articoli artt. 18, 49 e 53 R.G.
6. Il medico di servizio sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita. Il riconoscimento del medico avverrà mediante l'esibizione del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici o se tesserato per la Società in qualità di medico, mediante l'esibizione di uno dei documenti previsti al successivo articolo 48.
7. Durante la gara il medico di servizio potrà sedere sulla panchina della Società ospitante soltanto se tesserato a favore della medesima con la qualifica di medico. In caso contrario dovrà posizionarsi all'interno del campo di gioco in un punto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
8. Durante l'intero incontro il medico di servizio non può ricoprire altro ruolo.
9. La Società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal medico di servizio e/o dagli operatori sanitari.
10. Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo l'effettivo riconoscimento di tutte le figure la cui presenza è obbligatoria secondo quanto disposto dal presente articolo e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
11. L'allontanamento dal campo di gioco dell'Ambulanza prima del termine della gara non ne determina l'interruzione. L'ambulanza dovrà essere sostituita entro venti (20) minuti, in caso contrario si applicherà, a carico della Società ospitante, quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lett. b) R.G. Qualora l'ambulanza abbia il defibrillatore riconosciuto dagli arbitri all'inizio della gara, si applica quanto previsto al successivo comma 12.
12. In caso di allontanamento dal campo di gioco del medico di servizio e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e/o del defibrillatore, prima del termine della gara la stessa sarà sospesa per un periodo massimo di venti (20) minuti entro il quale la Società ospitante dovrà sostituire il medico di servizio e/o la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e/o il defibrillatore, alla Società saranno applicate le sanzioni di cui



all'articolo 38 R.G. Trascorso tale termine la gara sarà sospesa definitivamente ed omologata con il risultato di 0-20 a sfavore della Società ospitante cui saranno applicate anche le sanzioni di cui agli articoli artt. 18, 49 e 53 R.G.

Art.35 Disposizioni specifiche per il Defibrillatore (del. n.185/2017 C.F. 01/12/2017- del. n.38 CF 14/07/23)

1. La Società ospitante, in occasione di tutte le gare, deve presentare il Modulo predisposto, pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it sezione "modulistica", in cui dovrà indicare l'elenco delle persone abilitate all'uso del defibrillatore. Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni variazione delle persone in elenco.
2. Le Società partecipanti al Campionato di Serie A ed ai Campionati Nazionali dilettanti devono inviare una copia all'indirizzo settore.sanitario@fip.it.
3. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali devono inviare una copia del modulo federale al Comitato Regionale di appartenenza.
4. Ciascuna Società certifica, sotto la propria responsabilità, che ad ogni gara ha rispettato quanto previsto dal presente articolo.
5. L'arbitro dovrà provvedere al riconoscimento di uno dei soggetti in elenco.
6. L'arbitro potrà effettuare il riconoscimento almeno di un soggetto non in elenco purché la Società certifichi sotto la propria responsabilità che ha l'abilitazione all'uso del defibrillatore rilasciata da un Ente autorizzato.
7. L'arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di impiego del defibrillatore in occasione della gara.
8. In caso di auto arbitraggio la Società ospitante è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dal presente regolamento. La Società ospitante è inoltre obbligata a far constatare la presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all'uso al Dirigente della squadra ospite.
9. L'addetto all'utilizzo del defibrillatore deve essere maggiorenne e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un punto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
10. La funzione di addetto all'utilizzo del defibrillatore potrà essere assolta anche da un Medico, dai Vigili del Fuoco e dagli operatori sanitari dell'ambulanza presenti alla gara.
11. Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla Società organizzatrice o dal comitato organizzatore e pertanto le Società partecipanti non devono presentare il modulo se non diversamente ed espressamente stabilito. Sarà cura dell'Organizzatore dell'Evento adempiere agli obblighi previsti della normativa di legge che disciplina i servizi di primo soccorso.
12. In caso di auto arbitraggio la Società ospitante è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dal presente articolo. La Società ospitante è inoltre obbligata a far constatare la presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all'uso al Dirigente della squadra ospite. In caso di assenza del dirigente, all'allenatore/istruttore ed in caso di assenza anche di quest'ultimo al capitano della squadra. In mancanza del defibrillatore e della persona abilitata la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio di 0-20.



Art.36 Responsabilità (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.38 CF 14/07/23)

1. La violazione delle norme di cui agli articoli 34 e 35 e comunque della normativa di Legge che disciplina i servizi di primo soccorso, comporta, oltre alle sanzioni sportive ivi previste, la responsabilità esclusiva della Società ospitante per i danni occorsi a tesserati presenti e spettatori.
2. Ogni Società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità ai sensi del precedente comma 1, manleva espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro ed i direttori di gara e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultimi.

Art.37 Ordine pubblico nell'impianto di gioco/Delegato Gestione Evento (DGE)/Delegato ai rapporti con la Tifoseria (del. n. 323 CF 13/05/24)

1. La Società è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico nell'impianto di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.
2. La Società è tenuta a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché sia assicurato, in occasione della disputa di gare ufficiali, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
3. La società può nominare un Delegato Gestione Evento (DGE), incaricato di dirigere e controllare il servizio d'ordine e di interagire con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. La Società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza del DGE ove nominato, nonché dei tutori dell'ordine pubblico, ed in assenza di questi ultimi, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
5. La Società è comunque tenuta a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità degli atleti delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.
6. La società può nominare un Dirigente quale Delegato ai rapporti con la tifoseria, con la funzione di curare i rapporti con i tifosi con l'obiettivo di costruire e sviluppare il legame della società con la propria fanbase.
7. Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art.38 Dirigente accompagnatore (del. n.74 CF 02/10/15 - del. n.323 CF 13/06/16 - del. n. 323 CF 13/05/24)

1. Il dirigente accompagnatore di una squadra svolge le sottoelencate funzioni:
 - a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla Società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
 - b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento dei tesserati iscritti a referto della squadra;
 - c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della Società;



- d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
 - e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua Società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali;
 - f) svolge, ove a ciò preposto, le funzioni di Delegato ai rapporti con la Tifoseria.
2. Il dirigente accompagnatore inoltre:
- a) deve presentarsi agli arbitri ed agli ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, consegnare la lista N/R/G in cui siano presenti i tesserati che si intende far partecipare alla gara;
 - b) prima della gara e durante l'intervallo tra ogni periodo può entrare sul terreno di gioco per conferire con i propri atleti;
 - c) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
 - d) durante l'intervallo tra il secondo e terzo periodo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.
4. Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, annualmente deliberate dal Consiglio federale, verranno stabiliti i Campionati in cui è obbligatoria la presenza del Dirigente Accompagnatore.

Art.39 Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo

- 1. La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri e degli ufficiali di Campo un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.
- 2. Detto dirigente deve assistere gli arbitri e gli ufficiali di campo in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
- 3. Il dirigente addetto agli arbitri ed agli Ufficiali di Campo deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri.
- 4. Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto viene richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
- 5. Tale dirigente prenderà posto nelle vicinanze del tavolo sul lato della panchina scelta dalla propria squadra e dovrà essere regolarmente iscritto in lista elettronica e registrato a referto.
- 6. Le "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" precisano per quali Campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.
- 7. Per tutti gli altri Campionati, ove non sia prevista la presenza obbligatoria, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.

**Art.39 bis Speaker** (del. n. 323 CF 13/05/24)

1. La società ospitante deve nominare uno Speaker, addetto agli annunci nel corso della gara. Tale mansione può essere svolta anche da un Dirigente della società.

Art.40 Accesso allo spogliatoio arbitri (del. n.218 CF 28/11/14)

1. Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della Società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo, l'osservatore CIA ed il Commissario di Campo regolarmente designati, nonché, nel caso delle procedure speciali relative a gare di play-off per l'assegnazione dello scudetto, fasi finali di promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio immediato sul luogo delle gare, anche i componenti degli organi di giustizia.

Art.41 Aiuto allenatore e 2° aiuto allenatore nei Campionati nazionali (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.262 CF 16-17/12/2011)

1. Nei Campionati nazionali professionistici e non professionistici è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un 2° aiuto allenatore, quest'ultimo con funzioni di rilevamento dati tecnici e per collaborare con il Capo allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un 2° aiuto allenatore, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente il Capo allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.
2. Nei Campionati nazionali professionistici le funzioni di 2° aiuto allenatore devono essere assolve esclusivamente da tesserati CNA con qualifica minima di “Allenatore” e con regolare tessera gara per la Società.

Nei Campionati nazionali non professionistici maschili e femminili le funzioni di 2° aiuto allenatore devono essere assolve esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gara per la Società.

3. Nel caso di ritardato arrivo del Capo allenatore, l'aiuto allenatore, il 2° aiuto allenatore ed il preparatore fisico possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento del Capo allenatore.
4. Le violazioni alla presente normativa saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli art. 18, 49 e 53 R.G.

Art.42 Assistente allenatore e addetto alle statistiche nei Campionati regionali (del. n.378 CF 12/03/11 - del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.262 CF 16-17/12/2011 - del. n.67 PF 26/06/2018)

1. Nei Campionati Regionali è possibile iscrivere a referto un assistente allenatore e un addetto alle statistiche con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con il capo allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un assistente allenatore, è obbligatorio che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara. Per poter iscrivere a referto un addetto alle statistiche, è obbligatorio che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore ed un assistente allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.



2. Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati con la qualifica e il ruolo previsto dalle Disposizioni Organizzative, deliberate annualmente dal Consiglio federale.
3. Nel caso di ritardato arrivo del Capo allenatore, l'aiuto allenatore, il preparatore fisico e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento del Capo allenatore.
4. Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 18, 49 e 53 R.G.

Art.43 Colore e numerazione delle maglie (del. n.192 CF 19e20/11/10 – del. n.308 CF 21e22/01/2011 – del. n.524 CF 05/06/13 – del. n.381 CF 10/05/14 - del. n.142 CF 26/09/14)

1. Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie di colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di colore scuro. Se le due squadre si accordano, possono scambiarsi il colore delle maglie.

Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.
2. L'inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 18, 49 e 53 R.G.
3. Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.
4. Le squadre possono utilizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99 compresi.

Art.44 Divisa di gioco

1. In tutte le gare la Società è tenuta a far indossare agli atleti divise di gioco tali da non offendere la decenza.
2. Tutti gli altri capi di vestiario (sopramaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.
3. La Società ha l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Settore Agonistico per i Campionati nazionali e al Comitato Regionale per tutti gli altri Campionati, per esporre scritte, slogan o simili, diversi dal nome della Società o dalle sponsorizzazioni, su tutti i capi di vestiario (sopramaglie, tute, borse, ecc.) che non fanno parte della divisa di gioco, ma che vengono esibite all'interno del campo di gioco, nella fase del riscaldamento, prima, durante e dopo la gara. Il mancato adempimento sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.38 comma 1 lett. h) R.G.

Art.45 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento

1. Il Consiglio federale indica nelle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.
2. Per tutti i Campionati senior e giovanili, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno quattro palloni regolamentari ed in ottimo stato fra i quali l'arbitro sceglierà, a



suo insindacabile giudizio, quello di gara. Per i Campionati professionistici la regolamentazione sui palloni di gioco è demandata alle Leghe.

3. Nel caso in cui i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata.
4. La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero minimo che le "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" prescrivono per ciascun campionato, torneo o fase.
5. Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata almeno venti minuti prima dell'inizio della gara.
6. L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.
7. Nel corso dell'intervallo tra il 2° ed il 3° periodo, è consentito agli atleti delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si utilizzi il pallone di gara.
8. Le violazioni del presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lettera m) del R.G.

Art.46 Preliminari (del. n.134 CF 28/09/18)

1. Almeno quaranta minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono obbligatoriamente consegnare agli arbitri la "*lista N/R/G*" contenente i dati anagrafici e federali degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia. Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 38, è abilitato a farlo. Il mancato utilizzo della lista sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.38, comma 1 lett. p/q) R.G.
2. Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità previste dal successivo art. 47.
3. La Società, gli atleti, i Dirigenti ed i tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di atleti professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

Art.47 Riconoscimento (del. n.467 CF 26/06/20)

1. Gli atleti, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.
2. Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.
3. Gli atleti, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato. Tale facoltà è limitata alla sola gara di Campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di Campionato, tale facoltà si estende a



tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto, l'atleta non sarà ammesso a disputare la gara.

4. Gli atleti, gli allenatori, i dirigenti che, al momento delle operazioni preliminari all'inizio di una gara, siano in possesso di documento di riconoscimento non valido, possono superare tale situazione di irregolarità esibendo agli arbitri della gara stessa il documento non valido con espressa dichiarazione da parte dell'interessato, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art.48 Documenti di identità (del. n.64 CF 14/07/12)

1. Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti, sono ritenuti validi i seguenti documenti:
 - a) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;
 - b) patente di guida;
 - c) passaporto;
 - d) porto di armi;
 - e) licenza di caccia;
 - f) licenza di pesca;
 - g) libretto universitario;
 - h) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
 - i) tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di residenza;
 - j) copia autentica dei documenti sopra elencati.
2. Gli iscritti a referto sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare.

Art.49 Partecipazione di atleti a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.211 CF 24/11/12 - del. n.524 CF 05/06/13 – del. n.74 CF 02/10/15)

1. È fatto divieto ad un atleta di disputare nella stessa giornata solare più di una partita fatta eccezione per i Tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei Campionati) fino alla categoria Under 20 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP.
2. È fatto divieto alle Società di iscrivere a referto un numero di atleti tesserati in prestito maggiore rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
3. È fatto obbligo alle Società di iscrivere a referto atleti “*under*” nel numero minimo stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti “*over*” più del numero stabilito.
4. È fatto divieto alle Società di iscrivere a referto un numero di atleti superiore a 10 ad eccezione dei Campionati nei quali sia esplicitamente indicata la possibilità di iscriverne un numero maggiore.



5. È fatto divieto alle Società di iscrivere a referto in altri Campionati atleti che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai Campionati giovanili di categoria.
6. È fatto divieto alle Società di iscrivere a referto tesserati colpiti da provvedimenti di squalifica.
7. È fatto divieto alle Società partecipanti al Campionato di serie A1 femminile di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di atlete, tesserate come straniere, rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
8. Ad eccezione di quanto previsto nel precedente comma [7], le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo quanto previsto degli artt. 18, 48, 49 e 53 R.G.
9. È fatto divieto alle Società partecipanti al primo e secondo Campionato nazionale femminile e al primo Campionato nazionale dilettanti maschile di iscrivere a referto un numero di atleti/e inferiori a dieci.
Le Società in difetto saranno sanzionate con un'ammenda, per ogni atleta non iscritto/a a referto, fissata dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".

Art.50 Limiti alla partecipazione a gare (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.275 CF 29/04/16)

1. Gli atleti di categoria senior possono prendere parte a gare nei diversi Campionati, cui la propria Società partecipa, ma tale facoltà termina, per il Campionato inferiore, nel momento in cui ciascun atleta abbia raggiunto il limite massimo di tre iscrizioni in lista elettronica nel Campionato superiore.
2. Gli atleti di categoria giovanile possono partecipare, per la sola Società di appartenenza, a qualsiasi Campionato Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*" e dai Regolamenti federali.
3. Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Categoria Eccellenza non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al Campionato stesso.
4. Una squadra composta esclusivamente da atleti minori di età devono avere al seguito, ossia iscritto in lista elettronica e fisicamente presente, un Allenatore o un Dirigente regolarmente tesserato; in assenza dell'Allenatore o del Dirigente al seguito la partita non potrà essere svolta. L'Arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento chiuderà il referto e lo trasmetterà al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 49 R.G.

Art.51 Utilizzo Atleti nei Campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11 – del. n. 412 CF 13-14/04/12 - del. n.64 CF 14/07/12 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.207 CF 20/01/16 - del. n.86 CF 30/09/16 - del. n.67 PF 26/06/2018 - del. n.467 CF 26/06/20 - del. n. 62 CF 15/07/2022 - del. n.38 CF 14/07/23)

1. Il limite di utilizzo di atleti ed atlete non formati è disciplinato nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
I Campionati di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3 e Divisione Regionale 4 e i Campionati di Serie C e Promozione femminile possono iscrivere a referto atleti senior non di formazione italiana senza limitazioni di numero.



2. Nei Campionati giovanili di eccellenza che assegnano il titolo italiano, gli atleti di cittadinanza straniera tesserati dall'anno sportivo 2022-2023 come "*casi speciali legati al basket*" (*linked to Basketball*) secondo i Regolamenti FIBA, possono essere iscritti a referto nel limite massino di uno (1).
3. Nei Campionati giovanili femminili che assegnano il titolo italiano, le atlete di cittadinanza straniera tesserate, dall'anno sportivo 2022-2023 come "*casi speciali legati al basket*" (*linked to Basketball*) secondo i Regolamenti FIBA, possono essere iscritte a referto nel limite massino di uno (1).

Art.52 Posizione irregolare di atleta ed allenatore (del. n. 203 CF 14/07/12 - del. n.203 CF 24/11/12)

1. La violazione delle norme previste dall'ordinamento dei Campionati in tema di partecipazione di atleti/e al di sopra o al di sotto di un limite di età, di atleti/e stranieri/e o di atleti/e non di formazione italiana in numero superiore a quello stabilito dalle norme federali, di atleti/e in prestito, o di allenatori sprovvisti della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di atleti, di allenatori o di aiuto allenatori.
2. Qualora l'Organo federale competente accerti d'ufficio o su ricorso di Società avente legittimazione attiva, prima della omologazione della gara, che una Società vi ha partecipato con uno o più atleti, o con l'allenatore e/o l'aiuto allenatore in posizione irregolare, procederà alla omologazione della gara stessa come previsto degli artt.18, 49 e 53 R.G. nonché con l'applicazione nei confronti della Società in difetto, di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti e degli atleti soggettivamente ed oggettivamente responsabili della violazione.
3. La posizione irregolare conseguente ad inosservanza alle norme relative alle modalità di tesseramento è determinante agli effetti dell'omologazione della gara soltanto se l'atleta è stato inserito in lista elettronica. Per tutte le violazioni alle norme di tesseramento degli allenatori od in tutte le violazioni alle norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 49 del presente Regolamento, la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara.

Art.53 Mancanza o smarrimento referto

1. Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, in caso di più arbitri, dal primo arbitro.
2. In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.
3. In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata col punteggio di 20-0 a favore della squadra risultata vincitrice.

**Art.54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri** (del. n.524 CF 05/06/13)

1. Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente dovrà dirigere la gara da solo.
2. Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.
3. Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo la gara sarà rifissata dall'Organo competente.

Art.55 Assenza ufficiali di campo (del. n.466 CF 11/06/11)

1. In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.
2. Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla FIP.
3. In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della gara, è fatto obbligo alla Società ospitante di provvedervi con persone idonee.
4. In caso di accertata inadempienza della Società ospitante valutata dall'arbitro la gara non verrà disputata e sarà rifissata dall'Organo competente a spese della Società ospitante.
5. Per le Società partecipanti ai Campionati regionali e provinciali si applicano i disposti dell'art.57 R.G.

Art.56 Commissario di campo

1. La Federazione può designare per ogni gara un Commissario di Campo dell'apposito Gruppo nazionale o regionale con competenze ed incarichi definiti dall'organo federale responsabile della gestione del Campionato o di altro evento agonistico.
2. Il Commissario di Campo deve presentarsi ai Dirigenti delle Società, agli arbitri e, qualora lo ritenga opportuno al Responsabile del servizio d'ordine pubblico.
3. Il Commissario di Campo, solo in caso di assoluta necessità, deve assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Il mandato del Commissario di Campo ha inizio un'ora prima della gara ed ha termine nel momento in cui gli arbitri e la squadra ospite si siano allontanati dal luogo dove ha avuto svolgimento la gara.
5. Il Commissario di Campo deve far pervenire, a mezzo fax, il suo rapporto all'Organo federale competente, entro la mattina successiva al giorno di gara od al termine della manifestazione. Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.



6. Il Commissario di Campo è designato su iniziativa dell'Organo federale competente, oppure su richiesta di una Società. In quest'ultimo caso la spesa relativa è a carico della Società richiedente.
7. L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con mansioni assegnate da altri Organi federali.
8. L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.

Art.57 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio

1. Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro o in caso di più arbitri il primo arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.
2. La norma si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.

Art.58 Inferiorità numerica (del. n.381 CF 10/05/14)

1. La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due atleti, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.
2. La gara verrà omologata col risultato di 0-2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.

Art.59 Omologazione delle gare e risultato di parità

1. I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente regolamento si applicherà quanto disposto dall'art. 18 R.G.
3. Il risultato di parità non è ammesso e se le squadre terminano un incontro con pari punteggio il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità.

Possono essere espressamente previsti casi di ammissione del risultato di parità dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la particolare formula del Campionato o del torneo.
4. Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.



Art.60 Classifica

1. La classifica nei Campionati è stabilita per punti: per ogni gara alla squadra vincente sono attribuiti due punti ed alla squadra perdente non spetta alcun punto.

Art.61 Qualificazioni e concentramenti (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, procedere a qualificazioni fra le squadre appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di Campionati, gli Organi federali competenti emaneranno di volta in volta i criteri relativi alla formula, allo svolgimento di dette qualificazioni, ed alla composizione della Commissione Esecutiva delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo, all'assunzione dei provvedimenti disciplinari e quant'altro previsto e delegabile.
2. Le fasi di Campionato, previste dalla formula con il concentramento di squadre in campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della Commissione.
3. Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare all'Organo federale competente una relazione, in duplice copia, ed allegare verbali, referti ed eventuali contributi ed ammende riscosse.
4. Ove al termine della qualificazione o del concentramento vi sia parità di punteggio in classifica, si deve applicare in via definitiva l'art. 62 del presente Regolamento.
5. Nelle competizioni giovanili che si concludono con la Finale Nazionale è obbligatoria la partecipazione, di un dirigente di ogni Società ammessa, alla 1ª riunione organizzativa come disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile.

Art.62 Precedenze in classifica in caso di parità

1. Per stabilire l'ordine di precedenza, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a Campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di Campionato o fase o gruppo, si devono applicare i seguenti criteri:

A. PARITÀ TRA DUE SQUADRE

- i. In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.
- ii. Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.
- iii. Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del Campionato o fase o gruppo.

**B. PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE**

- i. In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.
 - ii. Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.
 - iii. Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del Campionato o fase o gruppo.
2. Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più squadre, la parità sussista per due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i criteri indicati al precedente punto A. Nel caso sussista una parità tra tre o più squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.
 3. Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta parità, si terrà conto del numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la precedenza alla squadra che risulti aver commesso il minor numero totale di falli negli incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di riscontrata parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del Campionato o fase o gruppo.
 4. Nel caso particolare in cui solo tre squadre partecipino ad una competizione e la situazione di parità non possa essere risolta usando i criteri elencati ai punti A e B, la precedenza verrà attribuita alla squadra che abbia segnato il maggior numero di punti.
 5. Nel calcolo di qualunque Quoziente Canestri dovranno essere prese in considerazione oltre alla parte intera, le prime quattro cifre decimali.

C. GARE DI PLAY-OFF O PLAY-OUT

Qualora, nel corso dei play-off o play-out, entrambe le squadre risultassero responsabili di incidenti sui campi di gioco, con conseguente applicazione dell'art.31 R.G., ai fini della individuazione della squadra vincitrice, la precedenza sarà attribuita alla squadra che ha conseguito o conseguirà il maggior numero di vittorie o, in caso di uguale numero di vittorie, alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, nelle gare disputate o da disputarsi.

Art.63 Mancata o ritardata presentazione in campo

1. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata, secondo quanto previsto negli artt. 18, 19, 49 e 53 R.G.
2. Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatricie; la gara verrà omologata secondo quanto previsto negli artt. 18 e 53 R.G.
3. La o le Società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la rinuncia.



4. Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque atleti, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se per qualsiasi causa una squadra non è in grado di schierare cinque atleti, la gara non potrà avere inizio.

La mancata disputa della gara viene assimilata alla *“rinuncia a gara”*.

5. Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.
6. Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio.

Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità previste annualmente nelle *“DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”*.

7. L'Organo di Giustizia competente valuterà se sussistono o meno le cause per tale riconoscimento.
8. Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore la mancata o ritardata presentazione in campo di una squadra se questa si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione; salvo che si tratti di squadre che utilizzino gli aeroporti indicati nelle *“DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”*.

Art.64 Riconoscimento della causa di forza maggiore (del. n.333 CF 26/03/25)

1. La società interessata a far valere la causa di forza maggiore deve, a pena di inammissibilità, inviare istanza all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, a mezzo casella FIPmail SPES entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara, allegando le ragioni su cui si fonda e gli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva di motivi. In tale caso, a pena di inammissibilità, la motivazione, unitamente agli eventuali mezzi di prova, deve essere inoltrata a mezzo casella FIPmail SPES entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
3. Avverso detto provvedimento, le Società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

Art.65 Rimborso delle spese di viaggio (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Per i Campionati e/o per le loro fasi, le *“DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”* determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi a eventuali rimborsi dovuti nelle ipotesi di cui agli artt.66, 67, 68, 69 e 72 del presente Regolamento.

Art.66 Indennizzi per assenza di arbitri (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)

1. Non effettuandosi la gara di Campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati la Società ospitante non dovrà corrispondere alla Società ospitata il rimborso di cui all'art.65 del presente Regolamento.



2. L'Organo federale competente all'organizzazione determinerà, in relazione alla serie, al Campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art.65, le voci di spesa da rimborsare alle due Società interessate.
3. I rimborsi arbitrari per il nuovo incontro rimangono a carico dell'Organo federale competente e le Società debbono versare un solo contributo gara, valido sia per l'incontro precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.

Art.67 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo

1. Non effettuandosi, o non potendosi portare a termine, la gara di Campionato per irregolarità o impraticabilità del campo la Società ospitante dovrà corrispondere alla Società ospitata il rimborso delle spese di viaggio.
2. Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art.65 senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla Società ospitante alla Società ospitata, all'atto dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o non portata a termine. La Società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dagli artt.18, 19, 49 e 53 R.G.
3. Il contributo gara deve essere nuovamente versato dalla Società ospitante, restandone esentata la Società ospitata.

Art.68 Indennizzi per assenza squadra ospitante

1. La squadra ospitante che non si presenta in campo o comunque non inizia la gara deve corrispondere alla squadra ospitata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e liquidabili secondo i parametri fissati nelle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".
2. Tale rimborso non è dovuto nel caso di rinuncia preventiva, purché tempestivamente comunicata sia all'Organo federale competente sia alla Società ospitata.

Art.69 Indennizzi per assenza squadra ospitata (del. n.466 CF 11/06/11)

1. La squadra ospitata che rinunci alla disputa della gara, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza maggiore, deve corrispondere alla squadra ospitante, ove richiesto, un importo pari alle spese di organizzazione effettivamente sostenute e documentate, ed è inoltre tenuta al pagamento di una somma pari a quattro volte il massimale della multa previsto per il Campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La Società che si ritiene danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento entro dieci giorni dalla data della gara non disputata. Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Copia della richiesta del risarcimento dovrà essere inviata per conoscenza all'Organo federale competente, il quale è tenuto a dirimere eventuali controversie in ordine alla corretta determinazione delle spese di organizzazione.

Sono riconosciute quali spese di organizzazione:

- a) affitto ed allestimento del campo di gioco;
- b) eventuali oneri erariali e diritti SIAE corrisposti.



2. Il rimborso delle spese e l'indennizzo non sono dovuti nel caso di mancata presentazione in campo per cause di forza maggiore ritenute valide dall'Organo federale competente.

Art.70 Incontri a porte chiuse a seguito squalifica del campo (del. n.48 CF 17/07/25 - del. n.48 CF 17/07/25)

1. Per la disputa di gara a porte chiuse, a seguito di squalifica del campo di gioco (art. 17 R.G.), l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro.

Art.71 Incontri su campo designato per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali (del. n.48 CF 17/07/25)

1. In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle “*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*”, l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
2. Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
 - a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'Organo federale competente all'organizzazione della gara;
 - b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra le Società partecipanti.

Art.72 Ripetizione di gara annullata

1. L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata e le relative spese sono di competenza della Società ospitante.
2. L'Organo Giudicante che sancisce l'annullamento di una gara deve inoltre stabilire gli eventuali indennizzi a norma dell'art.65 e, nel caso in cui ne disponga la ripetizione, l'eventuale pagamento, da parte di entrambe le Società, o da parte di una sola di esse, di un secondo contributo gara.

TITOLO IV

Atleti di interesse nazionale

Art.73 Norme generali

1. La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.



2. Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenza di impedimenti, grave mancanza disciplinare nonché determina l'assunzione di adeguati provvedimenti.

Art.74 Convocazione

1. Con la convocazione disposta dal Presidente federale tramite l'Organismo preposto all'attività delle squadre nazionali (Settore Squadre Nazionali), l'atleta convocato diviene di interesse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta rivoltagli.
2. La FIP riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, tali da impedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi altra gara o manifestazione.
3. I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.

Art.75 Doveri

1. A norma dell'art.136 R.O. le Società hanno il dovere di mettere a disposizione delle selezioni, indette dai competenti Organi federali, gli atleti per loro tesserati.
2. Gli atleti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dalla FIP e dai suoi Organi, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo dell'idoneità fisica.

Art.76 Provvedimenti disciplinari (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.218 CF 28/11/14)

1. Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo, nonché alle disposizioni generali e particolari impartite a Società e atleti all'atto della convocazione federale nazionale e durante il raduno, sono considerate infrazioni disciplinari e comportano l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art.58 del Regolamento di Giustizia e la competenza relativa è espressamente demandata al Tribunale federale. L'atleta sarà soggetto anche alle sanzioni previste dalle normative della Federazione Internazionale.
2. L'atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, sarà sanzionato ai sensi dell'art.58, comma 1 del Regolamento di Giustizia.
3. L'atleta che durante l'attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, sarà sanzionato ai sensi dell'art.58, comma 2 del Regolamento di Giustizia.
4. Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a giustificazione un infortunio od altra infermità, non può, comunque ed a prescindere dall'eventuale procedimento disciplinare previsto dai commi precedenti, prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare dell'atleta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, 49 e 53 R.G.



TITOLO V

TORNEI E GARE AMICHEVOLI UFFICIALI

Art.77 Organizzazione (del. n.524 CF 05/06/13)

1. I Tornei e le gare amichevoli ufficiali possono essere indetti e organizzati dagli Organi federali centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali) e dalle Società affiliate.
2. Nei Tornei indetti da altri Enti, uno dei componenti il Comitato Organizzatore dovrà essere un delegato del Comitato Regionale competente per territorio.

Art.78 Categorie dei tornei

1. I Tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali, Giovanili Nazionali o Internazionali, Regionali.
2. La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere internazionale.
I Tornei Internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile.
3. I Tornei Nazionali sono quelli ai quali partecipano almeno due squadre - anche della medesima regione – iscritte a Campionati professionistici.
4. Per Tornei Giovanili Nazionali si intendono quei Tornei cui partecipano squadre italiane di regioni diverse, composte da atleti delle categorie giovanili. Per Tornei Giovanili Internazionali si intendono quei Tornei cui partecipano squadre di Società italiane e straniere.
5. Tutti gli altri Tornei sono da considerarsi regionali.
6. Qualora un Torneo non sia organizzato direttamente da un Organo federale, la Società o l'Ente che lo organizza, oltre a quanto previsto dalle norme del presente Titolo, sono tenute al versamento alla FIP di un contributo fisso il cui importo viene stabilito annualmente nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche.

Art.79 Categorie delle gare amichevoli ufficiali

1. Le gare amichevoli ufficiali si suddividono in internazionali, nazionali, regionali.
2. La partecipazione di una squadra straniera conferisce all'amichevole carattere internazionale.
3. Le amichevoli nazionali sono quelle alle quali partecipano solo squadre professionistiche, anche della medesima regione.
4. Tutte le altre gare amichevoli sono da considerarsi regionali.
5. Qualora una amichevole sia organizzata da una Società o da una Associazione non affiliata, oltre a quanto previsto dalle norme del presente Titolo, sono tenute al versamento alla FIP di un contributo fisso il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio federale nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche.



Art.80 Autorizzazioni ed Organi competenti (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.54 CF 18/07/14)

1. Le Associazioni e Società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro che intendono organizzare Tornei e gare amichevoli ufficiali, devono ottenere la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti, come di seguito riportato:
 - a) per i Tornei e le gare amichevoli a carattere internazionale, la richiesta deve essere diretta al Settore Agonistico;
 - b) i Tornei internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile;
 - c) per i Tornei e le gare amichevoli a carattere nazionale, la richiesta deve essere diretta al Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro;
 - d) per i Tornei nazionali ed internazionali di categoria giovanile, la richiesta d'autorizzazione deve essere rivolta al Settore Giovanile Scolastico e Minibasket;
 - e) per i Tornei e le gare amichevoli fra Società appartenenti a diversi Comitati Regionali la richiesta d'autorizzazione deve essere rivolta al Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro;
 - f) per i Tornei e le amichevoli a carattere regionale fra Società appartenenti allo stesso Comitato Regionale, ma di diversa provincia, la richiesta deve essere diretta al Comitato Regionale;
 - g) per i Tornei e le amichevoli a carattere provinciale o comunale fra Società appartenenti alla stessa provincia o comune, la richiesta deve essere diretta al Comitato Provinciale, dandone comunicazione all'Organo federale immediatamente superiore.

Art.81 Modalità procedurali (del. n.54 CF 18/07/14)

1. Le associazioni e società affiliate alla FIP hanno facoltà di richiedere la designazione di arbitri di categoria ritenuta da loro stesse idonea alla natura della manifestazione. L'Organo preposto alle designazioni soddisferà le eventuali richieste compatibilmente con la disponibilità degli arbitri appartenenti alla categoria desiderata.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 80 deve essere richiesta con il seguente anticipo:
 - a) 30 giorni per i Tornei Internazionali e Nazionali;
 - b) 20 giorni per i Tornei Giovanili e Regionali.
3. Le richieste di autorizzazione per le gare amichevoli devono pervenire all'Organo o al Settore competente almeno 7 giorni prima per quelle internazionali e 3 giorni prima per le altre della data di effettuazione.
4. Le richieste di autorizzazione per i Tornei devono essere corredate da:
 - a) regolamento del Torneo con l'indicazione della formula di svolgimento, del numero minimo e massimo di atleti ammessi per squadra e i limiti di utilizzazione di atleti di altre Società;
 - b) indicazione, ubicazione e caratteristiche dei campi di gioco;
 - c) eventuali facilitazioni a favore delle squadre partecipanti;
 - d) elenco nominativo dei componenti il Comitato Organizzatore.



5. Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Torneo, devono essere inoltre comunicati all'Organo o al Settore competente la sede, il giorno e l'ora della prima riunione della Commissione Esecutiva in campo o del Commissario, alla quale devono assistere gli arbitri designati, oltre all'elenco definitivo delle squadre partecipanti.
6. All'Organo o al Settore competente è riservata ampia facoltà di richiedere determinate variazioni su quanto previsto e programmato dall'Ente organizzatore del Torneo e, in caso di non accettazione delle stesse, di non autorizzare il Torneo.
7. Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo, al Commissario, agli arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Consiglio federale.

Art.82 Partecipazione (del. n.524 CF 05/06/13)

1. Ai Tornei autorizzati dalla Federazione e alle manifestazioni delle Leghe riconosciute possono partecipare squadre di Società affiliate, rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da tesserati, nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dalla FIP con particolari convenzioni.
2. Gli atleti possono partecipare ad un Torneo con una Società diversa da quella per la quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:
 - a) il regolamento del Torneo contempli tale possibilità;
 - b) la Società di appartenenza non partecipi al Torneo, escluse le manifestazioni delle Leghe;
 - c) l'atleta sia munito del relativo temporaneo nulla-osta, dichiarazione rilasciata dalla Società di appartenenza con allegata fotocopia dello statuto; se l'atleta è svincolato dichiarazione della Società che utilizza l'atleta, in via transitoria per la manifestazione, con firma di accettazione da parte dell'atleta, da consegnare alla Commissione Esecutiva in campo o all'Organo competente all'organizzazione.
3. Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la farà pervenire, unitamente al referto di gara, all'Organo o al Settore competente.

Art.83 Commissione esecutiva, commissari

1. I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo composta da un Presidente, due componenti, di cui uno designato dal CIA, un Segretario senza diritto a voto.
2. I Tornei Nazionali, Giovanili e Regionali, sono diretti da un Commissario.
3. Per i Tornei Internazionali la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante CIA e dei componenti, è affidata al Settore Agonistico, per i Tornei Nazionali la nomina del Commissario cui è affidata, su incarico del Settore Agonistico, al Comitato Regionale competente per territorio. Per i Tornei a carattere regionale o provinciale la nomina del Commissario è affidata al competente Comitato territoriale. Per i Tornei Giovanili Nazionali ed Internazionali la nomina del Commissario è affidata, su incarico del Settore Giovanile Scolastico e Minibasket, al Comitato Regionale competente per territorio.



4. Per gli effetti del Torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo e il Commissario rappresentano la Federazione a tutti gli effetti.
5. Gli Organi federali preposti possono designare per gli eventi sopra indicati i Commissari di Gara del Gruppo Nazionale o Regionale.

Art.84 Compiti della Commissione Esecutiva e del Commissario

1. Alla Commissione Esecutiva in campo ed al Commissario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il Torneo;
 - b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
 - c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo della posizione dei tesserati, compresa la verifica dei tesseramenti atleti e la disponibilità effettiva del relativo nulla-osta;
 - d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del Torneo;
 - e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'art.17, ove non diversamente previsto dal regolamento del Torneo.

Art.85 Ratifica del torneo

1. Al termine del Torneo, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, o il Commissario, debbono inoltrare all'Organo o al Settore che ha concesso l'autorizzazione una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, con allegati i comunicati ufficiali e relativi verbali delle omologazioni e deliberazioni ed i referti delle gare.
2. La ratifica ufficiale del Torneo è di competenza dell'Organo o del Settore che lo ha autorizzato, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.

Art.86 Orario delle gare, rinuncia o ritiro (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Non è ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.
2. Non si applicano inoltre le norme previste dall'art.49 fatta eccezione a quanto previsto al comma 6.
3. La rinuncia od il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal Torneo con le ammende e penalità previste dal regolamento del Torneo.

Art.87 Reclami Giuria d'Appello

1. I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario nelle forme e nei termini previsti dal regolamento del Torneo.
2. Nei Tornei Nazionali, Regionali, Giovanili, non sono ammessi reclami basati su errori tecnici, irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.



3. All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle Società impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti e scelti dagli stessi.
4. Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva o del Commissario.
5. I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti dai supplenti ove nominati. In mancanza la Giuria d'Appello è composta dagli altri tre componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art.88 Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli (del. n.218 CF 28/11/14)

1. La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo o del Commissario ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del Torneo.
2. Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del Torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti al competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del Torneo.
3. In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'Organo di cui all'art.80 provvede a rimettere gli atti al competente Organo di giustizia.
4. I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale ufficiale possono essere disposti dall'Organo cui è stata fatta la rimessione, con proprio provvedimento susseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le norme usuali.
5. Ai fini della recidiva e della esecuzione nel corso dell'anno, le infrazioni di cui ai commi precedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di manifestazione ufficiale.
6. Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di Società.

Art.89 Inosservanza disposizioni

1. La violazione, da parte di Società o tesserati, delle norme e disposizioni di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.

TITOLO VI

CAMPIONATI GIOVANILI



Art.90 Organizzazione (del. n.266 CF 02/03/23)

1. Le gare dei Campionati Giovanili ufficiali sono organizzate dagli Organi federali centrali o periferici.
2. I Campionati Giovanili si dividono in Maschili Eccellenza, Élite, Gold e Silver e Femminili Élite e Regionali.

Art. 91 Commissari di Gara (del. n.266 CF 02/03/23)

1. I Commissari di Gara delle competizioni giovanili sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dal Responsabile del Settore Giovanile, sentiti i pareri dei Presidenti Regionali, approvata dal Consiglio federale.
2. I Commissari di Gara rimangono in carica per una stagione sportiva.
3. I Commissari di Gara, al fine dell'iscrizione in Lista, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati dal Settore Giovanile.

Art.92 Compiti del Commissario di Gara (del. n.266 CF 02/03/23)

1. Al Commissario di Gara sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dal Settore Giovanile;
 - b) verificare, prima dell'inizio delle gare, la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara iscritti in lista;
 - c) omologare le gare;
 - d) irrogare le sanzioni disciplinari e comunicare la decisione assunta alle società interessate;
 - e) redigere la classifica finale, ai sensi dei vigenti Regolamenti federali ove non diversamente previsto dal regolamento della competizione;
 - f) stabilire il calendario della giornata successiva;
 - g) inviare, al Settore Giovanile, al termine della gara, il verbale delle omologazioni, i referti delle gare e tutti i provvedimenti assunti in relazione alla gara, per la redazione del relativo Comunicato Ufficiale.

Art.93 Commissione Esecutiva (del. n.266 CF 02/03/23)

1. La Commissione Esecutiva presente in loco nella fase Finale Nazionale è composta da un Presidente, due componenti, ed un Segretario senza diritto di voto.
2. La nomina dei componenti della Commissione Esecutiva avviene con delibera del Consiglio federale su proposta del Responsabile del Settore Giovanile.
3. La Commissione Esecutiva rimane in carica per una stagione sportiva.

Art.94 Compiti della Commissione Esecutiva (del. n.266 CF 02/03/23)

1. Alla Commissione Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:



- a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dal Settore Giovanile;
- b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
- c) verificare, prima dell'inizio delle gare, la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara iscritti in lista;
- d) omologare le gare;
- e) irrogare le sanzioni disciplinari;
- f) redigere la classifica finale, ai sensi dei vigenti Regolamenti federali ove non diversamente previsto dal regolamento della competizione;
- g) stabilire il calendario della giornata successiva;
- h) comunicare ogni decisione assunta alle Società interessate a mezzo della casella di posta elettronica federale.

Art.95 Omologazione gare – competenza disciplinare (del. n.266 CF 02/03/23)

- 1. Nelle fasi dei campionati organizzate dai Comitati Territoriali è competente il Giudice Sportivo Territoriale come disciplinato nell'art. 88 comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- 2. Nelle fasi di qualificazione alla Finale Nazionale (concentramenti, spareggi, play-off) organizzate dal Settore Giovanile Nazionale è competente il Commissario di Gara o il Giudice Sportivo Territoriale presente in *loco* che opererà secondo quanto previsto dall' art. 92.
- 3. Nella fase Finale Nazionale è competente la Commissione Esecutiva presente in *loco* che opererà secondo quanto previsto dall'art. 94.

Art.96 Provvedimenti disciplinari (del. n.266 CF 02/03/23)

- 1. La potestà disciplinare delle Commissioni Esecutive in campo o del Commissario di Gara ha il proprio limite oggettivo nell'ambito della competizione.
- 2. Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state irrogate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di Società e/o di campionato.

Art. 97 Reclami (del. n.266 CF 02/03/23)

- 1. Avverso i provvedimenti di cui al precedente art. 95 comma 1, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 96 e seguenti del Regolamento di Giustizia.
- 2. In relazione ai provvedimenti di cui al precedente art. 95 commi 2 e 3, valgono le disposizioni contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali.



Sommaro

DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
I Doveri generali.....	2
II Regolamenti.....	2
III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13 – del. n.218 CF 28/11/14)	2
IV Definizioni.....	2
V Campionati e tornei ufficiali e non ufficiali (del. n.275 CF 29/04/16)	3
VI Società “Campione d’Italia” (del. n.275 CF 29/04/16)	3
TITOLO I	4
ORDINAMENTO CAMPIONATI	4
Art.1 Ordinamento dei Campionati.....	4
Art.2 Disposizioni Organizzative Annuali	4
Art.3 Comunicato Ufficiale Contributi (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.275 CF 29/04/16) .	5
Art.4 Iscrizioni ai Campionati	5
Art.5 Squadre aventi diritto (del. n.465 CF 11/06/11).....	5
Art.6 Limiti alla partecipazione ai Campionati (del. n.465 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)	6
Art.7 Campionati a libera partecipazione (del. n.465 CF 11/06/11- del. n. 315 CF 26/03/25)	6
Art.8 Squadre della stessa Società nello stesso Campionato (del. n.524 CF 05/06/13) ...	7
Art.9 Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici (del. n.465 CF 11/06/11 - del. n.137 CF 28/09/13 – del. n.381 CF 10/05/14 – del. n.300 CF 21/02/2015) .	7
Art.10 Riapertura dei termini	9
Art.11 Gironi, calendari, orari	9
Art.12 Rinuncia alla partecipazione prima del termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.275 CF 29/04/16 – del. n.335/2018 CF 06/04/2018)	9
Art.13 Rinuncia alla partecipazione, mancata iscrizione o mancata comunicazione di rinuncia dopo il termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.68 PF 30/06/2012)	10
Art.14 Rinuncia alla disputa di una gara (del. n.466 CF 11/06/11 del. n. 351 CF 05/05/2023)	10
Art.15 Ritiro da gara iniziata	11
Art.16 Ritiro dal Campionato conseguente a rinuncia a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.374 CF 28/03/2015).....	11
Art.17 Rinunce, ritiri ed esclusioni (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.381 CF 10/05/2014)	11



Art.18 Ingiunzione di pagamento (del. n.192 CF 19e20/11/10 - del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)	12
Art.18bis Termini di pagamento (del. n.524 CF 05/06/13)	12
TITOLO II	13
IMPIANTI DI GIOCO	13
Art.19 Impianti di gioco (del. n.524 CF 05/06/13)	13
Art.20 Idoneità all'attività agonistica e variazioni dell'impianto di gioco - procedura e competenza (del. n.524 CF 05/06/13)	13
Art.21 Efficienza dell'impianto di gioco.....	14
Art.22 Attrezzature del campo di gioco/Tecnico dei materiali e delle attrezzature (del. n.466 CF 11/06/11- del. n. 323 CF 13/05/24)	15
Art.23 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara	15
Art.24 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara	16
Art.25 Irregolarità del campo di gioco.....	16
Art.26 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara) (del. n.335/2018 CF 06/04/2018)	16
Art.27 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (del. n.218 CF 28/11/14).....	17
Art.28 Ingresso agli impianti di gioco (del. n.209 CF 11/02/22)	17
Art.29 Accesso al campo di gioco	18
TITOLO III	18
GARE	18
Art.30 Partecipazione	18
Art.31 Percentuale sugli incassi (del. n.524 CF 05/06/13) - ABROGATO	19
Art.32 Spostamenti gare (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.38 CF 14/07/23)	19
Art.33 Designazioni arbitrali.....	19
Art.34 Disposizioni sanitarie (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.7 PF 05/08/11 - del. n.524 CF 05/06/13 del. n.38 CF 14/07/23)	19
Art.35 Disposizioni specifiche per il Defibrillatore (del. n.185/2017 C.F. 01/12/2017- del. n.38 CF 14/07/23).....	21
Art.36 Responsabilità (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.38 CF 14/07/23)	22
Art.37 Ordine pubblico nell'impianto di gioco/Delegato Gestione Evento (DGE)/Delegato ai rapporti con la Tifoseria (del. n. 323 CF 13/05/24)	22
Art.38 Dirigente accompagnatore (del. n.74 CF 02/10/15 - del. n.323 CF 13/06/16 - del. n. 323 CF 13/05/24).....	22
Art.39 Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo	23
Art.39 bis Speaker (del. n. 323 CF 13/05/24)	24
Art.40 Accesso allo spogliatoio arbitri (del. n.218 CF 28/11/14)	24



Art.41 Aiuto allenatore e 2° aiuto allenatore nei Campionati nazionali (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.262 CF 16-17/12/2011).....	24
Art.42 Assistente allenatore e addetto alle statistiche nei Campionati regionali (del. n.378 CF 12/03/11 - del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.262 CF 16-17/12/2011 - del. n.67 PF 26/06/2018)	24
Art.43 Colore e numerazione delle maglie (del. n.192 CF 19e20/11/10 – del. n.308 CF 21e22/01/2011 – del. n.524 CF 05/06/13 – del. n.381 CF 10/05/14 - del. n.142 CF 26/09/14)	25
Art.44 Divisa di gioco	25
Art.45 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento.....	25
Art.46 Preliminari (del. n.134 CF 28/09/18).....	26
Art.47 Riconoscimento (del. n.467 CF 26/06/20).....	26
Art.48 Documenti di identità (del. n.64 CF 14/07/12).....	27
Art.49 Partecipazione di atleti a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.211 CF 24/11/12 - del. n.524 CF 05/06/13 – del. n.74 CF 02/10/15).....	27
Art.50 Limiti alla partecipazione a gare (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.275 CF 29/04/16)	28
Art.51 Utilizzo Atleti nei Campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11 – del. n. 412 CF 13-14/04/12 - del. n.64 CF 14/07/12 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.207 CF 20/01/16 - del. n.86 CF 30/09/16 - del. n.67 PF 26/06/2018 - del. n.467 CF 26/06/20- del. n. 62 CF 15/07/2022- del. n.38 CF 14/07/23)	28
Art.52 Posizione irregolare di atleta ed allenatore (del. n. 203 CF 14/07/12 - del. n.203 CF 24/11/12)	29
Art.53 Mancanza o smarrimento referto.....	29
Art.54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. n.524 CF 05/06/13).....	30
Art.55 Assenza ufficiali di campo (del. n.466 CF 11/06/11)	30
Art.56 Commissario di campo	30
Art.57 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio	31
Art.58 Inferiorità numerica (del. n.381 CF 10/05/14)	31
Art.59 Omologazione delle gare e risultato di parità	31
Art.60 Classifica.....	32
Art.61 Qualificazioni e concentramenti (del. n.466 CF 11/06/11).....	32
Art.62 Precedenze in classifica in caso di parità.....	32
Art.63 Mancata o ritardata presentazione in campo	33
Art.64 Riconoscimento della causa di forza maggiore (del. n.333 CF 26/03/25)	34
Art.65 Rimborso delle spese di viaggio (del. n.466 CF 11/06/11)	34
Art.66 Indennizzi per assenza di arbitri (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)	34
Art.67 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo	35
Art.68 Indennizzi per assenza squadra ospitante.....	35



Art.69 Indennizzi per assenza squadra ospitata (del. n.466 CF 11/06/11)	35
Art.70 Incontri a seguito squalifica del campo (del. n.48 CF 17/07/25)	36
Art.71 Incontri su campo designato per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali (del. n.48 CF 17/07/25)	36
Art.72 Ripetizione di gara annullata.....	36
TITOLO IV	36
Atleti di interesse nazionale.....	36
Art.73 Norme generali.....	36
Art.74 Convocazione	37
Art.75 Doveri.....	37
Art.76 Provvedimenti disciplinari (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.218 CF 28/11/14).....	37
TITOLO V	38
TORNEI E GARE AMICHEVOLI UFFICIALI.....	38
Art.77 Organizzazione (del. n.524 CF 05/06/13)	38
Art.78 Categorie dei tornei	38
Art.79 Categorie delle gare amichevoli ufficiali.....	38
Art.80 Autorizzazioni ed Organi competenti (del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.54 CF 18/07/14)	39
Art.81 Modalità procedurali (del. n.54 CF 18/07/14)	39
Art.82 Partecipazione (.....	40
Art.83 Commissione esecutiva, commissari.....	40
Art.84 Compiti della Commissione Esecutiva e del Commissario	41
Art.85 Ratifica del torneo	41
Art.86 Orario delle gare, rinuncia o ritiro (del. n.466 CF 11/06/11)	41
Art.87 Reclami Giuria d'Appello	41
Art.88 Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli (del. n.218 CF 28/11/14)	42
Art.89 Inosservanza disposizioni	42
TITOLO VI	42
CAMPIONATI GIOVANILI.....	42
Art.90 Organizzazione (del. n.266 CF 02/03/23).....	43
Art. 91 Commissari di Gara (del. n.266 CF 02/03/23)	43
Art.92 Compiti del Commissario di Gara (del. n.266 CF 02/03/23)	43
Art.93 Commissione Esecutiva (del. n.266 CF 02/03/23)	43
Art.94 Compiti della Commissione Esecutiva (del. n.266 CF 02/03/23).....	43
Art.95 Omologazione gare – competenza disciplinare (del. n.266 CF 02/03/23).....	44
Art.96 Provvedimenti disciplinari (del. n.266 CF 02/03/23).....	44